

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 707

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SINESIO, BOZZI, BEMPORAD, ALIVERTI, FUSARO,
BOFFARDI INES, BAGHINO**

Presentata il 12 ottobre 1979

Norme per l'esercizio del diritto di voto
dei cittadini italiani all'estero

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 48 della Costituzione dice: « Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale, uguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile e nei casi di indegnità morale indicati dalla legge ».

Eppure i cinque milioni d'italiani all'estero, non per incapacità civile e per cause ostanti e nemmeno per indifferenza o volontà soggettiva, sono tuttora privati di fatto di questo diritto che è, al tempo stesso, dovere. Materialmente non possono esercitare né il *ius suffragii* né il *ius honorum* di cui quattro secoli prima di Cristo già godevano i cittadini di Roma e sono nella *deminutio*, condizione non dissimile da quella dei « soci » o dei provinciali, *deminuto iure*.

E chi più degno di far sentire l'eco delle sue aspirazioni, il travaglio dei suoi problemi, la sua volontà costruttiva nelle aule dove si forgiavano le leggi, di questa massa imponente di cittadini che hanno mantenuto con la patria, per il vincolo della nazionalità, nodi indissolubili non troncati dal tempo e dall'alleanza, non indeboliti dall'indifferenza e dall'oblio?

Non si possono tenere lontani oltre cinque milioni di connazionali dalla vita politica e legislativa del paese. Gli italiani all'estero hanno diritto di essere considerati come una forza viva in stato di assoluta parità con i fratelli che vivono in patria. Non si deve pensare che siano soltanto dei silenziosi, periodici, sicuri provveditori di valuta pregiata con le loro rimesse in patria.

Fino ad oggi solo pochi privilegiati che possono abbandonare la propria attività per votare senza perdere il proprio

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

posto di lavoro e che sono in grado di sostenere le spesso cospicue spese di viaggio, sono in grado di esercitare i loro diritti costituzionali e di assolvere ad un loro preciso dovere civico rientrando in patria e votando nel loro comune di origine. La maggioranza degli emigrati per cause economiche e di lavoro è di fatto esclusa dal diritto di voto e — suprema beffa contro i meno abbienti — bollata nel proprio certificato con la scritta: « non ha votato ».

Come eliminare questa ingiusta assurda anticostituzionale discriminazione? Organizzando forse flotte aeree e marittime a spese dello Stato? O molto più semplicemente ed economicamente consentendo agli emigrati di votare nelle sedi consolari italiane all'estero?

Il nostro progetto di legge, se approvato consentirà agli emigrati l'esercizio del diritto di voto presso tanti seggi elettorali quanti sono i consolati d'Italia funzionanti all'estero.

In sostanza l'italiano all'estero riceverà presso la sede consolare più vicina al proprio luogo di residenza dal console presidente del seggio elettorale, nel momento in cui esibirà un proprio passaporto italiano valido, le schede per le elezioni della Camera e del Senato.

Le norme di attuazione dovranno prevedere che sul passaporto venga certificato il voto avvenuto per evitare che lo stesso

elettore possa votare successivamente in vari seggi elettorali. Per potere esercitare il loro diritto di voto, milioni di italiani all'estero si premurerebbero di rinnovare i loro passaporti pagando le tasse previste; ai consolati, giungerebbe così in occasione di ogni nuova elezione una sopravvenienza attiva globale valutabile in almeno cinquanta miliardi di lire.

Onorevoli colleghi, altri progetti di legge all'esame del Parlamento prevedono il voto per corrispondenza per gli italiani all'estero.

Non si tiene conto in questi progetti di legge delle colossali spese alle quali andrebbe incontro l'erario per la compilazione e l'inoltro, in occasione di ogni nuova elezione generale, di milioni di plichi raccomandati da parte di una utopica anagrafe degli italiani all'estero che andrebbe secondo taluni istituita a Roma. Continuare a parlare di voto per corrispondenza significa inoltre rinviare alle calende greche il pratico riconoscimento del diritto costituzionale di voto per milioni di nostri benemeriti connazionali residenti all'estero che soltanto attraverso la possibilità loro offerta di votare presso i consolati potranno finalmente reinserirsi nella nostra comunità nazionale.

È quest'ultima, onorevoli colleghi, la soluzione che abbiamo l'onore di proporre al vostro esame e alla vostra cosciente approvazione con la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

È abrogato l'articolo 11 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, modificato dalla legge 22 gennaio 1966, n. 1.

ART. 2.

I cittadini italiani domiciliati all'estero per qualsivoglia motivo o che si trovino in viaggio all'estero nei giorni dei comizi elettorali per il rinnovo delle Camere sono ammessi ad esercitare il diritto di voto presso sezioni elettorali costituite nelle circoscrizioni territoriali dei consolati della Repubblica.

ART. 3.

I certificati elettorali sono rilasciati dal console d'Italia a tutti i cittadini in possesso di un passaporto valido e le operazioni di voto si svolgono presso un seggio elettorale costituito dal console presso la sede del consolato d'Italia.

ART. 4.

Le schede votate sono trasmesse in urne sigillate all'ambasciata dalla quale il consolato dipende, che provvede alle operazioni di scrutinio.

ART. 5.

L'ambasciatore può delegare un funzionario dell'ambasciata a presiedere la commissione di scrutinio.

ART. 6.

La commissione di scrutinio, nominata dall'ambasciatore, è composta da sei cittadini italiani stabilmente residenti nella cit-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tà sede dell'ambasciata tratti a sorte fra gli aventi diritto al voto che ne abbiano fatto richiesta almeno sette giorni prima della data delle elezioni.

ART. 7.

Ogni ambasciata trasmette, tramite il Ministero degli affari esteri, i risultati dello scrutinio effettuato, al Ministero dell'interno (ufficio centrale elettorale nazionale) che provvede alle successive operazioni per la proclamazione degli eletti.

ART. 8.

Le liste per le elezioni devono essere depositate presso l'ufficio centrale elettorale sessanta giorni prima delle elezioni con le seguenti modalità:

a) per la Camera dei deputati liste comprendenti i nominativi di non oltre cento candidati da votare a scrutinio di lista mediante l'espressione di cinque voti preferenziali. È proclamato eletto secondo la graduatoria dei voti preferenziali un candidato per ogni cinquantamila voti validi ottenuti dalla lista;

b) per le elezioni dei senatori sono stabilite circoscrizioni elettorali convenzionali (collegi uninominali) a seconda del numero dei connazionali stabilmente residenti nei cinque continenti.

Tale suddivisione in collegi uninominali è curata dal Ministero degli affari esteri.

La circoscrizione elettorale « estero », formata nel loro insieme da tutti i suddetti collegi uninominali, è equiparata per le elezioni dei senatori ad una regione italiana e viene eletto un candidato per ogni ottantamila voti validi.

ART. 9.

I consolati provvedono attraverso inserzioni sulla stampa locale ad informare i connazionali della possibilità di esercitare il loro diritto di voto presso la sede consolare.

ART. 10.

Non è ammessa alcuna forma di propaganda elettorale.

ART. 11.

È consentita l'affissione nei locali del consolato di un manifesto o programma firmato dai presentatori di ogni lista elettorale che consenta agli elettori una sintetica conoscenza degli impegni che ogni gruppo di candidati intende assumere sul piano politico.

ART. 12.

Con decreto da emanarsi dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, saranno dettate le norme per l'attuazione ed entrata in vigore della presente legge.